FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Avv. Francesca Mite, – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE NUNZIATA, PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S:
- INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. ARCANGELO FRANZESE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S;
- SQUALIFICA PER GIORNATE 4 INFLITTA AI CALCIATORI DANILO CASTALDO, SEVERINO NAPOLITANO, MIRCO PACIA, FRANCESCO CASTALDO, ENRICO NAPOLITANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5052/15 PF16-17 MS/VDB DEL 11.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 23.2.2017

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV) e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. REAL FAC MARANO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DI FRANCIA BENITO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 E 5, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 39 E 43, DELLE N.O.I.F.;
- INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CARTIGIANO FRANCO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.E.:
- INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CRISTOFARO PELLICCIA (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F.;

- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7148/314 PF16-17 MB/CS/SDS DELL'11.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 83 del 9.3.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Real Fac Marano di Marano di Napoli (NA). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Francesca Mite, – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELL'A.S.D. CONCORDIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GENNARO MICHELINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 2 E 10 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43 COMMI 1, 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F.;
- SQUALIFICA PER 1 GIORNATA INFLITTA AL CALCIATORE RAFFAELE PASQUARIELLO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., AGLI ARTT. 39 E 43 N.O.I.F.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO O ALL'ATTO DI ISCRIZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7699/313 PF 16-17 CS/MB/SDS DEL 24.01.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Concordia Calcio di Napoli (NA). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.:
 - FABRIZIO LONGONE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' USD CARIGNANO) ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 3 C.G.S. E IN RELAZIONE ALL'ART. 22 BIS, COMMA NOIF;

DELLA SOCIETÀ:

- USD CARIGNANO ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5973/57 PF16-17 GR/MB/PP DEL 2.12.2016 (Delibera del Tribunale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52/TFT Liguria del 23.02.2017) La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale.

5. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. SAVOIA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 4874/1153 PF15-16 AA/AC/CC DEL 7.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Francesco Saverio Maglione e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Prof. Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 12 aprile 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio